

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

L'anno duemiladiciannove il mese di maggio il giorno sette (07.05.2019) in Coggiola (BI) presso la sede sociale in via Roma n.2 , sono presenti i seguenti signori:

Guerzoni Francesco nato a Carpi (MO) il 17.03.1954 residente a Coggiola (BI) cap 13863 in via Roma n.121 codice fiscale GRZFNC54C17B819I

Speranza Antonella nata a Coggiola (BI) il 24.10.1957 residente a Coggiola (BI) cap 13863 in via IV Novembre n.75 codice fiscale SPRNNL57R64C819J.

Ferraris Marco nato a Borgosesia (VC) il 05.06.1982 residente a Valdilana (BI) cap13834 fraz. Baltigati n.57 codice fiscale FRRMRC82H05B041N

Delledonne Mariella nata a Borgosesia (VC) il 02.10.1963 residente a Portula (BI) cap 13833 in Località Gila, Case Sparse n.72 codice fiscale DLLMLL63R42B041M

Ferrara Mauro nato a Varallo il 18.07.1968 residente a Pray (BI) cap 13867 in via B. Sella n.280 bis codice fiscale FRRMRA68L18L669C

Borrione Carlo nato a Biella il 21.07.1959 residente a Coggiola (BI) cap 13863 in via Roma n.2 codice fiscale BRRCRL59L21A859P

Facciotto Ottavio nato a Borgosesia (VC) il 29.11.1962 residente a Coggiola (BI) cap 13863 in via B. Buozzi n.12 codice fiscale FCCTTV62S29B041C

Piga Franca nata a Lesa (NO) il 29.12.1943 residente a Coggiola (BI) cap 13863 in via Castello n.27 codice fiscale PGIFNC43T69E544I

Suardi Minezio nato a Andorno Micca (BI) il 13.06.1943 residente a Coggiola (BI) cap 13863 in via Castello n.27 codice fiscale SRDMNZ43H13A280O

Perozzo Paolo nato a Borgosesia il 09.04.1964 residente a Coggiola (BI) cap 13863 in via Castello n.27 codice fiscale PRZPLA64D09B041L

Carluccio Debora nata a Varallo (VC) il 29.11.1983 residente a Valdilana (BI) cap13834 fraz. Baltigati n.57 codice fiscale CRLDBR83S69L669E

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta, avente la seguente denominazione: **ODV AMICI DEL CAVALLERO**

ART. 2 - L'associazione ha sede legale in: Coggiola Via Roma n.2

ART.3 - L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni. Più nello specifico avente per finalità la custodia, la tutela, la conservazione e la cura, sia sotto l'aspetto dell'incremento che della valorizzazione, nonché della manutenzione, di tutti gli stabili e fabbricati, compreso il loro contenuto (mobili, arredi, suppellettili, affreschi, quadri, ex-voto etc.) e dei terreni costituenti il complesso naturalistico, storico, architettonico e artistico-religioso denominato SANTUARIO della MADONNA della NEVE del CAVALLERO DI COGGIOLA, mediante la realizzazione delle seguenti azioni: promozione di attività permanenti e/o stagionali, singole manifestazioni, eventi, convegni, raccolta fondi, etc. che ne favoriscano un incremento dell'interesse collettivo e turistico.

ART. 4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 - L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6 - I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da undici membri e nominano a farne parte i signori:

Guerzoni Francesco

Speranza Antonella

Ferraris Marco

Delledonne Mariella

Ferrara Mauro

Borrione Carlo


Facciotto Ottavio

Piga Franca

Suardi Minezio

Perozzo Paolo

Carluccio Debora



A Presidente viene eletta la Signora Piga Franca

Per le altre cariche vengono eletti:

Sig. Ferrara Marco Vice Presidente

Sig. Guerzoni Francesco Segretario

Sig. Facciotto Ottavio Tesoriere

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2019

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 29 articoli di seguito specificati, steso su nove fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. *Guerzoni Francesco*

Sig. *Paolo Perozzo*

Sig. *Franca Piga*

Sig. *Ottavio Facciotto*

Sig. *Minezio Suardi*

Sig. *Debora Carluccio*

Sig. *Marco Ferrara*

Sig. *Francesco Guerzoni*

Sig. *Francesca Piga*

Sig. *Paolo Perozzo*


Sig. *Debora Carluccio*

Coggiola, 07.05.2019

1.3 MAG. 2019

REGISTRATO A BORGOSESIA IL.....	Reg. 20080
AI N° 169 FRII 3° I TRIBUTI A	I Ip. 1
FIANCO INDICATI RISULTANO VERSATI	€ st.
CON MOD. F23.	T.S.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO	Sanz.
Dr.ssa Marta Caratto	Totale 20080

Firma su delega del Direttore Provinciale
Chiozza Dr. Stefano Giuseppe



STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Dlgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<ODV AMICI DEL CAVALLERO>> assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Roma n.2 nel comune di Coggiola.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e Attività

Paga Arcaus

S. 2017

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni. Più nello specifico avente per finalità la custodia, la tutela, la conservazione e la cura, sia sotto l'aspetto dell'incremento che della valorizzazione, nonché della manutenzione, di tutti gli stabili e fabbricati, compreso il loro contenuto (mobili, arredi, suppellettili, affreschi, quadri, ex-voto etc.) e dei terreni costituenti il complesso naturalistico, storico, architettonico e artistico-religioso denominato SANTUARIO della MADONNA della NEVE del CAVALLERO DI COGGIOLA, mediante la realizzazione delle seguenti azioni: promozione di attività permanenti e/o stagionali, singole manifestazioni, eventi, convegni, raccolta fondi, etc. che ne favoriscano un incremento dell'interesse collettivo e turistico.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Piemonte.

L'associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari ed in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 6 - Ammissione

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 - Diritti e doveri degli associati

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati .
- Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Prof. Franco

Prof. Franco

ART. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 - L'assemblea

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (maggioranza inderogabile).

ART. 15 - Organo di amministrazione

Puga Franca

S. M. S.

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di undici membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per due mandati. Il Parroco pro tempore di Coggiola sarà membro di diritto del Consiglio di Amministrazione come semplice consigliere senza cariche. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

L'organo amministrativo è tenuto a predisporre, approvare il bilancio di esercizio e a quello sociale. E' tenuto a rispettare tutti gli adempimenti ad essi legati e può nominare e revocare all'interno dello stesso consiglio o tra i suoi associati persone che rappresentino l'associazione presso enti, associazioni, pubbliche amministrazioni e privati per il raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 16 - Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 - I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Puga Francis
S. L. S.

ART. 22 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23 - Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26 - Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'eventuale devoluzione, però, sarà possibile solo dopo il parere favorevole dell'ufficio del Runts.

Art. 28 – Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

L'associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D. Lgs. 117/2017.

I tre libri, di cui alle lett. a), b) e c), devono essere tenuti dall'organo di amministrazione. Inoltre, tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali così come stabilito dall'articolo 15, 3 comma, del codice del terzo settore.

ART. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Luca Frasca
Luca Frasca

